

	<p>COMUNE DI BIBBONA PROVINCIA DI LIVORNO</p>	<p>P.zza C. Colombo n. 1 57020 BIBBONA LI P. IVA: 00286130497</p>	<p>AREA 3 "AREA TECNICA E SUAP" Ufficio Demanio Marittimo Tel. 0586672213</p>
---	--	---	---

Concessione demaniale identificata con sigla "CDM_C"

"Schema di Concessione CDM_C"

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI BIBBONA PROVINCIA DI LIVORNO</p> <p>P.zza C. Colombo n. 1 57020 BIBBONA LI P. IVA: 00286130497</p> <p style="text-align: right;">AREA 3 "AREA TECNICA E SUAP" Ufficio Demanio Marittimo Tel. 0586672213</p>
---	---

P.E. n. _____

Bibbona, li _____

Rep. n° _____

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA "CDM_C"
N°. ____/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 62 del 24/10/2024 sono stati definitivamente approvati il nuovo Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina (P.A.A.B.M.) ed relativo Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 12.12.2024 con oggetto "*Indirizzi e determinazioni riguardo alle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive interessanti il Comune di Bibbona.*", immediatamente esecutiva;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 18.03.2025 con oggetto "*Definizione dei principi e criteri per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica da intraprendere per le concessioni demaniali marittime da assegnare di nuova istituzione*", immediatamente esecutiva;

VISTA la determinazione n° ____ del __/__/2025 dell'Area 3 "Area Tecnica e Suap" con la quale sono stati approvati gli atti di gara della presente concessione demaniale marittima identificata con la sigla "CDM_C";

VISTA la determinazione n° ____ del __/__/2025 dell'Area 3 "Area Tecnica e Suap" con la quale è stata aggiudicata in maniera definitiva alla _____ "P.Iva _____ con sede legale in _____ n° ____, CAP _____ (____) con rappresentante Legale il Sig. _____ C.F. _____ e residente in Via _____ n° __ in _____ (____)" attraverso la procedura aperta anzidetta, la concessione demaniale marittima identificata con la sigla "CDM_C"

VISTO che a seguito della comunicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario ha depositato al Comune di Bibbona:

- Modello ministeriale D1 redatto su piattaforma informatica D.O.R.I. ed debitamente firmato dall'aggiudicatario con prot. ____ del ____/0x/2025;
- Attestazione di avvenuto pagamento del canone concessorio ed relativa imposta regionale sulle concessioni statali di beni demaniali prevista dalla L.R. 11/08/95 n°85;
- Avvenuta presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione e dell'Art.54 del regolamento di contabilità

generale dello Stato attraverso
“ _____ ”;

VISTO che per la gestione delle funzioni attinenti il demanio marittimo è operante delega di funzioni amministrative alla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 616/77;

VISTO che è operante la delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai Comuni territorialmente competenti ai sensi della L.R. 88/98;

CONSIDERATO che per nome del Comune di Bibbona è competente ad intervenire nel procedimento l'ing. Serena Talamucci, ai sensi del c. 5, art. 3 del Titolo II del Regolamento Comunale per la Gestione del Demanio Marittimo, in ordine alla titolarità di Elevata Qualificazione e quindi di Responsabile Area 3 "Area Tecnica e Suap", e per competenza alla gestione del Demanio Marittimo giusto atto della Delibera di Giunta n°. 80 del 28 Maggio 2008 e Provvedimento Sindacale n°. 11 del 11.06.2024;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile di Area competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art.6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il Responsabile del Procedimento, né gli istruttori della pratica in questione;

VISTO che il concessionario risulta ad oggi essere in regola con il pagamento dei dovuti canoni erariali;

VISTO che in base alle dichiarazioni di cui al modello D1 ed alle risultanze della procedura aperta, la superficie demaniale marittima posta in concessione occupa una superficie complessiva di 1.500,00 mq. destinata a "Area attrezzata per la balneazione marina con strutture di servizio";

VISTO l'articolo 8, c. 1, della Legge 23 dicembre 1996 n. 647;

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione e relativo Regolamento per l'esecuzione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il D.L. 05/10/1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla L. 04/12/1993, n. 494;

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118 e s.m.i. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

VISTO il Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

VISTA la Legge Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 come in ultimo modificata dalla Legge Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30;

VISTE le Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative e per la determinazione dell'indennizzo, approvate con Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1042 del 16/09/2024;

VISTO il Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina del Comune di Bibbona approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 24/10/2024;

VISTO il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo approvato con Delibera Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2008 e ss.mm.ii., per quanto non in contrasto con il P.A.A.B.M.

VISTO che il rilascio della concessione demaniale marittima all'aggiudicatario è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle norme del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) e le formalità relative alla pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'art. 18 regolamento di esecuzione del codice della navigazione sono state assolte dalla pubblicazione del bando pubblicato a cui fa seguito il rilascio della presente concessione demaniale marittima di carattere precario e temporaneo;

VISTO l'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria oltre bolli;

CONCEDE

Alla _____ P.Iva _____ con sede legale in Via _____ n° ____, CAP _____ (____) con rappresentante Legale il Sig. _____ C.F. _____ e residente in Via _____ n° ____, in _____ (____) _____, un'area demaniale marittima della superficie complessiva di metri quadrati **1.500,00 mq.** (fronte mare 60,00 mt. e per una profondità di 25,00 mt.) destinata a *"Area attrezzata per la balneazione marina con strutture di servizio"* per una durata di anni _____

L'area oggetto di questa concessione demaniale marittima e risulta situata nel Comune di Bibbona, in località Marina di Bibbona, all'interno del poligono delimitato dai punti, posti sul **sistema di riferimento spaziale** (espresso secondo il sistema di proiezione Gauss-Boaga, sull'ellissoide internazionale di Hayford, orientato a Roma, Osservatorio Astronomico di Monte Mario ed in relazione al datum Nazionale 1940), alle seguenti coordinate:

P01 X=1624016,004 Y=4788233,592
P02 X=1624040,277 Y=4788239,574
P03 X=1624054,636 Y=4788181,318
P04 X=1624030,362 Y=4788175,335

così come individuati dagli elaborati tecnici estratti dal modello D1 – Quadro "T", e nello stralcio cartografico tecnico relativo alla scheda norma della concessione "CDM_C" allegato al bando di gara con la sigla "A".

Al presente atto viene allegato la scheda norma della concessione "CDM_C" con la sigla "A" e che ne forma parte integrante e sostanziale.

Non sono ammessi altri usi complementari o diversi da quelli individuati nello scopo della concessione.

Non è ammessa la possibilità di istituire all'interno dell'area data in concessione alcun manufatto, neppure di facile rimozione o precario diversi da quelli identificati nello scopo della concessione.

DURATA ED USO

La presente concessione demaniale marittima si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio Marittimo; avrà la durata di ____ anni (____ anni) a decorrere dal giorno XX/XX/2025, terminando il giorno XX/XX/XXXX, salvo revoca di cui all'art.42 comma 2 del codice della Navigazione

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli lateralmente, e non potrà erigere opere non consentite;

La concessione non è cedibile ad altri, né in tutto né in parte, né modificabile in altro uso o finalità senza le autorizzazioni di Legge; né infine è possibile indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, eccetto quelle individuate nel progetto, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al personale dell'Autorità Marittima, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

CANONE DEMANIALE

La concessione prevede **1.500,00 mq.** (ZD) di occupazione di area demaniale.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, un canone di concessione calcolato in relazione all'effettivo utilizzo come sopra indicato.

Il canone di concessione è determinato, in relazione sia alle possibili modificazioni delle modalità di calcolo, sia in conseguenza dell'eventuale revisione della classificazione effettuata dalla Regione Toscana, che in conformità alle disposizioni del D.L. 5/10/1993, n. 400, convertito dalla legge 4/12/1993, n. 494, come modificata ed integrata dalla Legge 27.12.2006 n.296, nell'importo con applicazione degli importi minimi comunicati ogni anno con Circolare del Ministero dei Trasporti sulla L. n. 400/1993 art.4.

Il canone complessivo ed annuale/stagionale come sopra determinati sono sempre e comunque "salvo conguaglio", con l'obbligo del concessionario di corrispondere la differenza calcolata in applicazione delle disposizioni legislative sopra citate o delle variazioni conseguenti ad altre disposizioni normative, regolamentari o per effetto delle modificazioni della classificazione, che possano intervenire in materia nel corso della vigenza della concessione, sia in favore del concessionario che dell'Erario titolare del diritto dominicale.

Il concessionario si obbliga espressamente, per se e per i propri aventi causa, a pagare entro e non oltre il 15 Settembre di ogni anno (ex. Art. 12bis l.n.89 del 23/06/2014), sia l'importo del canone di concessione ricalcolato in applicazione delle norme legislative, regolamentari e/o di classificazione intervenute durante la vigenza della presente concessione, sia l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni demaniali prevista dalla L.R. 11/08/95 n°85.

Il concessionario dichiara di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il mancato pagamento dell'importo, nel termine sopra indicato comporta la decadenza ai sensi dell'articolo 47 lett.d) del Codice della Navigazione, senza ulteriore formalità di diffida o messa in mora per l'effettuazione del versamento richiesto, con pronuncia nel caso di mancato pagamento dell'anno solare.

CAUZIONE

Il concessionario, è tenuto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 del regolamento al Codice della Navigazione e dell'art. 54 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, a prestare cauzione per garantire l'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto di concessione.

A tal fine il concessionario si impegnerà, una volta conteggiato l'importo del deposito cauzionale, a presentare la garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione nei confronti del Comune di Bibbona.

In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'Amministrazione competente potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, anche per il soddisfacimento di crediti o rimborso di spese, anche nel caso in cui l'Amministrazione stessa non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, senza alcuna formalità o comunicazione essendo costituita con il beneficio di escussione.

In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro un termine stabilito dall'Amministrazione precedente, con applicazione, nel caso di mancata ricostituzione, della decadenza di cui all'articolo 47 comma 1 Lett. f) del Codice della Navigazione.

REVOCA E DECADENZA

E' fatta salva la facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle Leggi vigenti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposito atto degli organi comunali competenti indicati nel Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina (P.A.A.B.M.) o da altro atto di analogo contenuto normativo, regolamentare e/o di pianificazione del territorio.

Il concessionario riconosce che le previsioni del Piano Attuativo delle Aree per la Balneazione Marina (P.A.A.B.M.) e/o degli altri atti di pianificazione urbanistica comunque denominati che incidono sulla consistenza, l'estensione o l'utilizzazione in generale del Demanio Marittimo ed in particolare della presente concessione rientrano tra le motivazioni di pubblico interesse per l'attivazione delle procedure ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice della Navigazione.

Il Responsabile Area 3 "Area Tecnica e Suap" avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca o di dichiarazione di decadenza della concessione, il concessionario ha comunque l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata e di riconsegnare l'area stessa

nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Bibbona, che sarà notificata all'interessato, mediante raccomandata A.R.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Responsabile Area 3 "Area Tecnica e Suap" avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, mediante ingiunzione nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione e delle attrezzature presenti sull'area, vendita che il Comune di Bibbona potrà eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Nei casi, di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive eventualmente realizzate, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Responsabile Area 3 "Area Tecnica e Suap", d'intesa con i competenti organi dello Stato, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Nei casi di revoca della presente concessione le opere realizzate, anche autorizzate, potranno essere acquisite allo Stato, nei limiti e nelle facoltà di cui sopra ed al concessionario non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo.

IMPEGNO REALIZZAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI

1) Predisposizione di ulteriori postazioni per il salvamento. (eventuale)

N° ____ Postazione/i per il salvamento per una durata di anni ____

2) Fornitura e posizionamento di passerelle. (eventuale)

N° ____ metri di passerelle in legno per una durata di anni ____

3) Pulizia della spiaggia destinata alla libera fruizione. (eventuale)

N° ____ metri lineari x tutta la profondità della spiaggia, dal bagnasciuga al piede duna, di pulizia arenile alla libera fruizione per una durata di anni ____

Qualora il concessionario non adempia agli impegni dei servizi aggiuntivi offerti il Responsabile Area 3 "Area Tecnica e Suap" avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca o di dichiarazione di decadenza della concessione, il concessionario ha comunque l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Bibbona, che sarà notificata all'interessato, mediante raccomandata A.R.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato dalla gestione della concessione.

Il concessionario rinuncia altresì a qualsiasi forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato da eventi/accadimenti imprevedibili ed imprevedibili determinatesi durante lo svolgimento dell'attività oggetto di questa concessione, quali a titolo di esempio, mareggiate od eventi naturali, che determinino sia erosioni di porzioni o la totalità dell'area in concessione, sia la rimozione di eventuali relitti arborei o vegetali o di altra natura e consistenza, all'interno della propria concessione o lungo la fascia di libero transito occorrente per l'accesso alla suddetta concessione.

Non è ammesso al concessionario alcuna forma di indennizzo economico o altro tipo di riconoscimento economico o non economico determinato, al momento della presa in possesso dell'arenile in concessione, dalla presenza di relitti arborei o vegetali o di altra natura e consistenza insistente all'interno della propria concessione o lungo la fascia di libero transito di accesso alla suddetta concessione.

Il concessionario è edotto che non è ammissibile la possibilità di istituire all'interno dell'area data in concessione alcun manufatto, neppure di facile rimozione, fatta eccezione per quelli ammessi nello scopo della concessione o scheda norma " CDM_C", previo ottenimento di tutti i pareri e nulla osta comunque denominati e necessari per tale installazione. Rimane tassativo ed inderogabile la rimozione totale di ogni possibile manufatto, opera ed arredo alla data di scadenza della presente concessione

E' ammesso al concessionario previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, la pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici.

Il concessionario è edotto che il non rispetto dei limiti imposti dalla presente concessione è possibile causa di decadenza anticipata della concessione senza alcun tipo di rivalsa e pretesa economica.

Il concessionario accetta, per motivi di pubblico interesse deliberati dall'Amministrazione Comunale, la possibilità della decadenza anticipata della concessione demaniale marittima, senza alcun diritto di rivalsa ed di ogni pretesa economica.

Il concessionario accetta, il divieto di affidamento in gestione dell'attività principale o il subentro (fatta eccezione per decesso del concessionario) ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, e di vendita delle predetta concessione.

In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico, o perché in contrasto con gli atti di pianificazione urbanistica del territorio e per i motivi previsti dal presente atto, al concessionario non spetta alcun compenso o indennizzo.

La precedente disposizione si applica anche ai casi di decadenza conseguenti all'inadempimento delle prescrizioni contenute nell'atto.

Il concessionario riconosce che la realizzazione delle opere di difesa della costa previste in attuazione della programmazione regionale ed attuate dagli organi competenti, è causa preminente per l'interesse pubblico e pertanto, nel caso di perimetro parziale o totale dell'arenile concesso con il presente atto, conseguente alla realizzazione degli interventi da parte degli Enti competenti, nulla sarà dovuto per risarcimento dell'eventuale danno arrecato, né compensazioni in altra parte di arenile.

La presente concessione è inoltre subordinata alle discipline doganali e di pubblica sicurezza.

RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Bibbona dell'esatto adempimento degli oneri assunti con la presente concessione e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione, manlevando espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, il Comune di Bibbona da ogni e qualsiasi responsabilità, di qualunque genere e tipologia.

Al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante l'area in concessione.

Il concessionario è inoltre obbligato ad attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nelle Ordinanze emanate dal Comune di Bibbona per la disciplina dell'attività balneare e dall'Autorità Marittima per i servizi di sicurezza della balneazione.

Il concessionario è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di gestione del Demanio Marittimo e comunque di ogni atto normativo di natura equivalente emanato da qualunque Amministrazioni pubblica competente in materia.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 e nel vigente codice di comportamento del Comune di Bibbona.

L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito web istituzionale: <https://comune.bibbona.li.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto saranno a carico dell'aggiudicatario, ivi inclusa l'imposta di registro.

Copia della presente concessione è trasmessa alla Capitaneria di Porto di Livorno territorialmente competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario

Il Responsabile dell'Area 3
Area Tecnica e Suap
Ing. Serena Talamucci
